

Rapporto

numero	data	Dipartimento
7008 R	10 marzo 2015	TERRITORIO
Concerne		

della Commissione della gestione e delle finanze sul messaggio 16 dicembre 2014 concernente lo stanziamento di un credito di fr. 4'748'480.-- per il sussidio della delocalizzazione dello Stadio della Valascia di Ambrì, nel Comune di Quinto

INDICE

1.	NOTE INTRODUTTIVE	2
2.	LE CONDIZIONI LEGALI	2
3.	PREVENTIVO DI SPESA E MODALITÀ DI ELARGIZIONE DEI SUSSIDI.....	3
4.	RELAZIONE CON LE LINEE DIRETTIVE E CON IL PIANO FINANZIARIO	4
5.	CONSIDERAZIONI COMMISSIONALI	5
5.1	Le modalità di elargizione dei sussidi ai committenti	5
5.2	La questione del mandato diretto per le prestazioni di architetto fino alla presentazione della domanda di costruzione	5
5.2.1	Lo stralcio dell'importo di 1'254'000 franchi per le prestazioni di architetto fino alla presentazione della domanda di costruzione	5
5.2.2	La gestione del messaggio n. 7008 da parte del Consiglio di Stato	5
5.2.3	Il rispetto della Legge sulle commesse pubbliche	6
5.2.4	Le perplessità circa l'effettiva necessità di procedere con un mandato diretto	7
5.2.5	La necessità di informare regolarmente la Commissione della gestione e delle finanze sull'avanzamento del progetto di delocalizzazione	8
5.2.6	Il prossimo messaggio concernente ulteriori aiuti finanziari a favore della realizzazione del nuovo Stadio della Valascia	8
6.	CONCLUSIONI.....	9



Con il presente messaggio, il Consiglio di Stato chiede lo stanziamento di un credito complessivo di 10'8530'670 franchi (IVA inclusa) – di cui 4'748'480 franchi quale sussidio cantonale e 6'105'190 franchi quale sussidio federale – per la delocalizzazione dello stadio della Valascia di Ambrì (Comune di Quinto).

La realizzazione del progetto di delocalizzazione, previa decisione favorevole del Gran Consiglio, prenderà avvio quest'anno e si concluderà, con la demolizione e lo sgombero dello stadio esistente, nel 2018.

1. NOTE INTRODUTTIVE

Il progetto di delocalizzazione – promosso in stretta collaborazione con il Comune di Quinto, la società Valascia Immobiliare SA di Ambrì e la Sezione forestale cantonale – trae le sue origini da lontano, più precisamente nel 1975, quando una valanga raggiunse l'allora pista di ghiaccio distruggendo parte delle sue strutture. La struttura si trova in zona edificabile, ma appunto in un'area soggetta a pericolo di valanghe.

In Alta Leventina, in particolare nei territori di Airolo, Quinto e Prato Leventina, le valanghe costituiscono da sempre un grave pericolo; il Comune di Quinto, ad esempio, è minacciato da oltre 40 le potenziali valanghe. In tal senso il 28 gennaio 2013 il Gran Consiglio ha approvato, all'unanimità, un importante progetto forestale nei Comuni di Quinto e Prato Leventina per la cura di circa 480 ettari di bosco di protezione tramite tagli di ringiovanimento e piantagioni volto alla cura e alla garanzia di continuità del bosco¹. Il presente progetto per la delocalizzazione dello stadio della Valascia rappresenta un ulteriore passo per garantire la sicurezza delle persone in questa zona.

Sulla base delle esigenze sportive e di quelle legate alla sicurezza degli utenti, la Lega svizzera di disco su ghiaccio ha quindi imposto alla società proprietaria dell'infrastruttura, la Valascia Immobiliare SA, di procedere a un importante e radicale intervento di rinnovo. Il progetto – considerata la posizione dello stadio, in una zona di pericolo – non ha tuttavia potuto essere preavvisato positivamente dalle autorità cantonali. Il diniego della licenza edilizia per la ristrutturazione della struttura esistente è stato comunicato ai vertici del Club in data 20 ottobre 2010², decisione accompagnata dalla proposta di una sua delocalizzazione.

2. LE CONDIZIONI LEGALI

La delocalizzazione dello stadio della Valascia rappresenta – unitamente allo spostamento di alcune aziende ubicate nella zona industriale di Preonzo a seguito dei pericoli legati all'instabilità delle pendici montagnose adiacenti (frana di Preonzo)³ – costituisce un unicum a livello cantonale e uno dei primi casi simili sul piano nazionale. Risulta fondamentale precisare che tale delocalizzazione rientra nell'ambito delle misure che il Consiglio di Stato ritiene necessarie applicare e mettere in campo a tutela delle vite umane, nelle situazioni in cui la realizzazione di opere di premunizione non è possibile per ragioni di tipo tecnico o tecnico/finanziario.

Lo spostamento dello stadio della Valascia trova le sue basi nei seguenti dispositivi legali federali e cantonali:

- [Legge federale sulle foreste](#) (LFo) del 4 ottobre 1991 (art. 19, 35 e 36);
- [Ordinanza sulle foreste](#) (OFo) del 30 novembre 1992 (art. 17, 38 e 39);

¹ Cfr. [messaggio n. 6705](#) (24 ottobre 2012) "Stanziamiento di un credito di fr. 4'863'750 franchi per il sussidio del progetto integrale (selvicoltura, allacciamenti e premunizioni) nel comprensorio boschivo dell'Alta Leventina, periodo 2013-2024, nei Comuni di Quinto e di Prato Leventina" e il relativo [rapporto](#) del 14 gennaio 2013 allestito dalla Commissione speciale bonifiche fondiari (relatore: Marco Marcozzi).

² Per la cronistoria di quanto accaduto allo stadio della Valascia fino al diniego della licenza edilizia nell'ottobre 2010, si rinvia al capitolo II del messaggio governativo.

³ Cfr. [messaggio n. 6779](#) (9 aprile 2013) "Stanziamiento di un credito di 3'215'031 franchi per il sussidio della delocalizzazione di parte delle aziende presenti nella zona industriale di Preonzo, nel Comune di Preonzo", approvato dal Gran Consiglio in data 27 maggio 2013 in base a un [rapporto](#) del 14 maggio 2013 di Christian Vitta per la Commissione della gestione e delle finanze.

- [Legge cantonale sulle foreste](#) (LCFo) del 21 aprile 1998 (art. 1, 16, 30 e 31);
- [Regolamento della Legge cantonale sulle foreste](#) (RLCFo) del 22 ottobre 2002 (art. 25).

L'art. 19 della LFo recita: «*Se la protezione della vita umana o di beni materiali considerevoli lo esige, i Cantoni provvedono alla sicurezza delle zone di stacco di valanghe e delle zone soggette a scoscendimento di terreno, erosione o cadute di pietre, come pure ad indicare il corso dei torrenti in foresta. Per quanto possibile sono utilizzati metodi rispettosi della natura*». Più precisamente, la delocalizzazione da una zona di pericolo è considerata come misura applicabile per la protezione della vita o dei beni materiali dall'art. 17 cap. 1 lett. f dell'OFO, secondo cui «*la premunizione di zone soggette a catastrofi naturali comprende [...] lo spostamento d'edifici ed impianti minacciati in luoghi sicuri*».

Per la protezione delle vite umane lo spostamento di un edificio in un luogo sicuro viene assimilato alla realizzazione di un'opera di premunizione. Nel caso concreto lo stadio attuale ha una capacità di 6'500 persone ed è utilizzato soprattutto nel periodo invernale con potenziale pericolo di valanghe.

Come si può leggere a pagina 5 del messaggio n. 7008, «*in collaborazione con l'Autorità forestale federale, sono stati approfonditi gli aspetti riguardanti le tipologie di aiuto che potevano essere concesse:*

- *sulla base del valore di stima reale delle infrastrutture attuali;*
- *per le spese di progettazione di un nuovo Stadio, compresi gli oneri di modifica di PR e di allestimento di un pubblico concorso per la progettazione⁴;*
- *onorario per l'allestimento della Domanda di costruzione relativa ai lavori di demolizione e di sgombero del vecchio stabile, unitamente ai lavori stessi».*

3. PREVENTIVO DI SPESA E MODALITÀ DI ELARGIZIONE DEI SUSSIDI

La tipologia d'aiuto per la delocalizzazione è stata stabilita di comune accordo con la Confederazione, che costituisce del resto il maggiore finanziatore. Per questa operazione, trattandosi di una **delocalizzazione forzata** (non esistono alternative), si prevede di **sussidiare il committente** – cioè la società Valascia Immobiliare SA per gli aspetti legati alla delocalizzazione concreta dello stadio e il Comune di Quinto per le questioni concernenti la pianificazione del territorio – nella misura dell'80% (9'661'869 franchi⁵, IVA inclusa) dei costi riconosciuti, secondo la seguente suddivisione:

- 45% (pari a 5'434'801 franchi⁶) a carico della Confederazione, in base alle nuove disposizioni della "Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC)"; l'Ufficio federale dell'ambiente, con presa di posizione del 13 novembre 2014, ha assicurato che il progetto sarà indennizzato nell'ambito della categoria dei progetti singoli per le opere di protezione.

⁴ Il sussidio relativo alle prestazioni di architetto fino alla presentazione della domanda di costruzione è stato stralciato dalla Commissione della gestione e delle finanze; per le spiegazioni si rinvia al capitolo 5 del presente rapporto.

⁵ L'importo tiene conto dello stralcio dell'importo di 1'254'000 franchi quale sussidio complessivo (cantonale e federale) per le prestazioni di architetto fino alla presentazione della domanda di costruzione. Per le spiegazioni si rinvia al capitolo 5 del presente rapporto.

⁶ L'importo tiene conto dello stralcio del sussidio federale (45% di 1'254'000 franchi = 564'300 franchi) per le prestazioni di architetto fino alla presentazione della domanda di costruzione. Per le spiegazioni si rinvia al capitolo 5 del presente rapporto.

- 35% (pari a 4'227'068 franchi⁷) a carico del Cantone Ticino, per giungere a un sussidio complessivo pari all'80%, trattandosi, lo si ribadisce, di una delocalizzazione forzata senza alternative possibili.

Enti	Sussidio cantonale	Sussidio federale	Sussidio totale
	[fr.]	[fr.]	[fr.]
Valascia Immobiliare SA	4'185'487.60	5'381'341.20	9'566'828.80
Comune di Quinto	41'580.00	53'460.00	95'040.00
Totale	4'227'067.60	5'434'801.20	9'661'868.80

Per i dettagli del calcolo degli aiuti finanziari, si rinvia alla tabella concernente il piano di finanziamento riportata a pagina 7 del messaggio governativo.

La copertura dei costi residui – il 20% del totale – dovrà essere garantita, tramite autofinanziamenti interni o prestiti bancari, dal committente del progetto di delocalizzazione dello stadio (società Valascia Immobiliare SA).

Il Consiglio di Stato ha stabilito di procedere con i versamenti degli importi attribuibili nel modo seguente:

- per la Valascia Immobiliare SA:
 - un acconto pari al 30% dell'importo totale del sussidio (stima spese) al momento della crescita in giudicato della licenza edilizia per la costruzione del nuovo stadio;
 - un acconto pari al 20% dell'importo totale del sussidio (stima spese) al momento dell'inizio dei lavori di costruzione del nuovo stadio;
 - un acconto pari al 20% dell'importo totale del sussidio (stima spese) al momento della conclusione dei lavori grezzi di costruzione del nuovo stadio;
 - un acconto pari al 10% dell'importo totale del sussidio (stima spese) al momento della firma del contratto per i lavori di demolizione e sgombero dello Stadio esistente;
 - versamento a saldo dei sussidi dopo l'ultimazione completa dei lavori, sulla base della presentazione delle relative pezze giustificative (consuntivo finale).
- per il Comune di Quinto:
 - un acconto pari al 50% dell'importo totale del sussidio (stima spese) al momento della crescita in giudicato della variante di piano regolatore;
 - versamento a saldo dei sussidi dopo la presentazione di tutte le pezze giustificative riguardanti sia la variante di piano regolatore sia le infrastrutture di base realizzate nel passato e legate al vecchio stadio (consuntivo finale).

4. RELAZIONE CON LE LINEE DIRETTIVE E CON IL PIANO FINANZIARIO

Il sussidio cantonale per la delocalizzazione dello stadio della Valascia, pari a 4'748'480 franchi, è previsto nel Piano finanziario degli investimenti, settore 55 (Economia forestale); più precisamente esso andrà a carico della voce contabile 56200013 CRB 741 WBS 741.51 2014 (PF 552.2.2).

Il presente progetto non comporta nessuna modifica a livello di personale.

⁷ L'importo tiene conto dello stralcio del sussidio cantonale (35% di 1'254'000 franchi = 438'900 franchi) per le prestazioni di architetto fino alla presentazione della domanda di costruzione. Per le spiegazioni si rinvia al capitolo 5 del presente rapporto.

5. CONSIDERAZIONI COMMISSIONALI

5.1 Le modalità di elargizione dei sussidi ai committenti

La Commissione approva le modalità di elargizione dei sussidi ai committenti (Valascia Immobiliare SA e Comune di Quinto) – mediante la concessione di una percentuale dopo la conclusione di ogni fase – e del vincolo di erogazione solo in presenza di fatture comprovate e debitamente pagate (sulla base dei costi effettivi). Questo dimostra che il Consiglio di Stato ha fatte proprie le osservazioni della Commissione della gestione e delle finanze espresse nel rapporto di Christian Vitta (capitolo 3.4 "Aspetti operativi") sul messaggio n. 6779 concernente la delocalizzazione di alcune aziende presenti nella zona industriale di Preonzo⁸.

5.2 La questione del mandato diretto per le prestazioni di architetto fino alla presentazione della domanda di costruzione

La Commissione è venuta a conoscenza proprio nel mentre stava esaminando il messaggio n. 7008 dei cambiamenti intervenuti al progetto di costruzione del nuovo Stadio della Valascia di Ambri a seguito della decisione della committenza (Valascia Immobiliare SA) di procedere con un mandato diretto per le prestazioni di architetto fino alla presentazione della domanda di costruzione. Questo importante elemento è stato oggetto di approfondite riflessioni in seno alla Commissione e di conseguenti richieste di informazioni/precisazioni poste all'attenzione del Consiglio di Stato. Esse sono riprese nei seguenti sottocapitoli.

5.2.1 Lo stralcio dell'importo di 1'254'000 franchi per le prestazioni di architetto fino alla presentazione della domanda di costruzione

La Commissione ha ritenuto opportuno stralciare l'importo, pari a 1'254'000 franchi, relativo alle prestazioni di architetto fino alla presentazione della domanda di costruzione; il Disegno di Decreto legislativo annesso al presente rapporto è stato modificato in tal senso. Il sussidio cantonale (35% del costo preventivato) diminuisce pertanto da 4'748'480.80 franchi a 4'227'067.60 franchi, quello federale (45% del costo preventivato) da 6'105'189.60 franchi a 5'434'801.20 franchi. Questa decisione è stata presa contro la volontà del Consiglio di Stato, secondo cui *«a questo punto dei lavori»* non sarebbe *«opportuno procedere con delle modifiche degli importi indicati nel messaggio. Infatti, saranno i servizi competenti a seguire il progetto, valutando durante l'avanzare dei lavori quali saranno le fatture realmente computabili ai fini del sussidi amento, e quali no»* (risoluzione governativa n. 429 dell'11 febbraio 2015).

Si tratta di affermazioni difficilmente condivisibili dalla Commissione, in quanto non coerenti con il rispetto di uno dei principi cardine della gestione finanziaria dello Stato: la parsimonia e l'oculatazza delle spese. O un credito/sussidio è necessario, e allora lo si vota, o, in caso contrario, lo si stralcia; non possono esserci alternative.

5.2.2 La gestione del messaggio n. 7008 da parte del Consiglio di Stato

La gestione governativa del messaggio n. 7008 si presta ad alcuni interrogativi, tra cui:

- la questione dei rapporti istituzionali nei confronti della scrivente Commissione, la quale ha preso sinora atto dell'evoluzione del progetto attraverso la stampa o per "voci di corridoio", quando il suo interlocutore dovrebbe essere il Consiglio di Stato. Solo su

⁸ Cfr. nota 3 del presente verbale.

precise domande formulate dalla Commissione si è potuto ottenere dal Consiglio di Stato dei chiarimenti;

- il fatto che il Consiglio di Stato abbia comunque inserito il relativo sussidio (cantonale e federale) nel messaggio governativo, quando, dal tenore dell'articolo apparso su laRegioneTicino il 21 gennaio 2015⁹ – che riportava un'intervista al responsabile dell'Ufficio dei lavori sussidiati e degli appalti – si presume conoscesse già da qualche mese l'intenzione del committente di non stipulare un contratto d'onere per la progettazione fino alla domanda di costruzione del nuovo Stadio.

Il Consiglio di Stato, reso edotto di queste perplessità, ha risposto, che *«dal profilo formale, il messaggio governativo n. 7008 del 16 dicembre 2014, così come la nostra lettera dell'11 febbraio u.s., tengono conto delle informazioni ufficiali disponibili a quel momento, in base alle comunicazioni ricevute dall'Hockey Club Ambri Piotta, dalla Valascia Immobiliare SA e dal Municipio di Quinto. Lo scambio di informazioni tra istituzioni deve basarsi sui fatti e non su illazioni, intenzioni o altri elementi non accertati, di cui la stampa ha invece riferito ampiamente nelle scorse settimane»* (risoluzione governativa n. 757 del 26 febbraio 2015).

Seppure le argomentazioni governative siano ineccepibile dal profilo formale, la Commissione non può non constatare che di fronte alle informazioni – e non illazioni, come sostenuto dal Consiglio di Stato – susseguitesi in queste settimane, l'Esecutivo cantonale non abbia mai ritenuto necessario rendere partecipe la Commissione delle informazioni verosimilmente in suo possesso (si veda l'intervista rilasciata su laRegioneTicino del 21 gennaio 2015 dal responsabile dell'Ufficio dei lavori sussidiati e degli appalti), se non su precisa richiesta commissionale.

5.2.3 Il rispetto della Legge sulle commesse pubbliche

Nel messaggio governativo si precisa che l'elargizione dei previsti aiuti finanziari pubblici dovrà essere assoggettata al rispetto della Legge sulle commesse pubbliche (art. 2 LCPubb), in particolare per quanto riguarda la messa in appalto dei lavori di demolizione e di sgombero degli stabili e manufatti esistenti.

Risulta ovvio che la decisione di attribuire un mandato diretto per le prestazioni di architetto fino alla presentazione della domanda di costruzione ha scombuscolato le carte. La Commissione ha fatto presente al Consiglio di Stato la sua preoccupazione di fronte a questa deroga alla Legge sulle commesse pubbliche, che potrebbe costituire un pericoloso precedente. Anche in questo caso le relative risposte sono state poco soddisfacenti:

- *«il Consiglio di Stato, preso atto dei motivi indicati dai promotori e della loro intenzione di procedere senza un concorso per le prestazioni di progettazione, ritiene qui di accertare semplicemente che l'assenza di concorso comporta l'esclusione di sussidi per detti costi di progettazione»* (risoluzione governativa n. 429 dell'11 febbraio 2015);
- circa *«la conformità di questo modo di procedere con le disposizioni legali in vigore, [...] ci limitiamo a ribadire che sul piano squisitamente giuridico, e nella misura in cui il ricorso presentato nelle scorse settimane al Tribunale cantonale amministrativo sarà giudicato ricevibile, la questione sarà affrontata e risolta dalla stessa Autorità giudiziaria»* (risoluzione governativa n. 757 del 26 febbraio 2015).

La Commissione ha preso atto delle risposte governative alle sue sollecitazioni. Essa avrebbe gradito un parere non esclusivamente di tipo giuridico da parte del Consiglio di

⁹ Marino Molinaro, "No contratto d'onere, no party", laRegione Ticino, mercoledì 21 gennaio 2015, p. 9.

Stato (questo il chiaro intento commissionale), ma anche e soprattutto di natura politica circa il rispetto dello spirito della Legge sulle commesse pubbliche. Al fine di rafforzare ulteriormente dal profilo politico questo principio – per evitare qualsiasi ulteriore speculazione al riguardo –, la Commissione ha deciso di inserire nel Disegno di decreto legislativo un nuovo art. 1^{bis}, che recita: «*Il versamento del contributo cantonale è condizionato dall'integrale applicazione e rispetto della Legge sulle commesse pubbliche per l'aggiudicazione di tutti i lavori previsti nel progetto oggetto del messaggio governativo*». La Commissione si permette inoltre di invitare il Consiglio di Stato, nel limite del possibile, a preferire ditte con sede nel Cantone Ticino.

La Commissione è dell'opinione che sarà necessario riesaminare al più presto il rispetto dei principi sui cui poggia l'intero impianto della LCPubb alla luce di tale deroga, la quale potrebbe comportare in futuro conseguenze tali da snaturarli. Questi principi sono menzionati all'art. 5:

- la garanzia della parità di trattamento tra gli offerenti e di un'efficace concorrenza;
- l'adempimento degli obblighi degli offerenti verso le istituzioni sociali e il fisco;
- il rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei lavoratori (contratti di lavoro e contratti nazionali mantello).

Mal si comprende la possibilità che in un domani alcune parti d'opera possano essere smembrate a piacimento da parte dei committenti, da un contesto d'opera sussidiabile, solo perché rispondono a un vantaggio economico per il committente, lasciando allo Stato di sussidiare solo quelle parti che non lo sono. Questa possibilità potrebbe permettere ad esempio di smembrare la progettazione o forniture che, se dislocate all'estero, comporterebbero vantaggi finanziari e l'assenza di procedure, viste sempre come d'intralcio sia per i tempi che per il rispetto delle finalità di cui ne sono l'origine. La conseguenza sarebbe che queste parti d'opera non soggiacerebbero agli stessi principi di quelle assoggettate alla LCPubb, evidenziando quindi una palese disparità di trattamento che andrebbe a discapito della tutela dei principi e delle esigenze citate poc'anzi.

5.2.4 Le perplessità circa l'effettiva necessità di procedere con un mandato diretto

Il Consiglio di Stato ha recepito acriticamente le argomentazioni addotte dalla committenza per giustificare la necessità di procedere con un mandato diretto per le prestazioni di architetto per quanto concerne l'attività fino alla presentazione della domanda di costruzione, e cioè:

- al momento «*i contenuti del progetto, che costituiscono la base essenziale per poter indire un concorso d'architettura per la realizzazione del nuovo stadio, non sono ancora conosciuti in modo definitivo, per cui sarebbe difficile procedere in questo senso*;
- *le simulazioni dei termini di ultimazione dei lavori di costruzione del nuovo Stadio, effettuate dalla Committenza, hanno permesso di concludere che non vi è più il tempo materiale per procedere mediante un concorso pubblico di progettazione. Infatti, il termine di consegna slitterebbe al 2018, quando è noto che, quale ulteriore e inderogabile proroga, la Federazione svizzera di hockey ha posto quale termine ultimo per la consegna del nuovo Stadio l'estate 2018, dopo che aveva già in precedenza prorogato due termini al 2015 e successivamente al 2017» (risoluzione governativa n. 429 dell'11 febbraio 2015).*

Secondo la Commissione, il fatto che la progettazione sia finanziata da privati può senz'altro apparire a prima vista un vantaggio dal profilo finanziario; il rischio è però quello che l'Ente pubblico si ritrovi poi a sussidiare la costruzione di un'opera che avrebbe potuto

comunque avere un costo inferiore rispettivamente una qualità superiore se fosse stata realizzata in base a un progetto scelto nell'ambito di un bando di concorso pubblico.

Al riguardo si ricorda che tali questioni erano state sollevate dal Gran Consiglio anche nell'ambito dell'esame del messaggio n. [5968](#) (18.9.2007) *Concessione alla Fondazione Opera Ticinese di Assistenza per la Fanciullezza (OTAF) di Sorengo di un contributo a fondo perso per la costruzione di un nuovo edificio di sua proprietà, per accogliere persone minorenni disabili*"; anche in questo caso era stato attribuito un mandato diretto allo studio di architettura di Mario Botta per la progettazione, cosicché il Cantone si era ritrovato a finanziare in maniera importante un'opera senza avere praticamente voce in capitolo circa la sua progettazione e la susseguente direzione lavori.

Messo al corrente di queste perplessità, il Consiglio di Stato, per il caso in esame, si è limitato a quanto segue:

«Le conseguenze circa il costo complessivo dell'opera e la qualità della stessa a dipendenza dalla procedura che la committenza vorrà adottare (con o senza concorso pubblico per la progettazione fino alla domanda di costruzione) dipendono da diversi fattori. Ritenuto che l'importo sussidiabile è comunque fissato, per quanto riguarda la qualità del progetto la scelta o meglio l'intenzione della committenza di avvalersi dell'arch. Botta rappresenta a nostro giudizio una garanzia di assoluto valore che non può essere messa in discussione.

Per quanto riguarda [...] le modalità di attribuzione delle altre prestazioni, in particolare la direzione lavori, secondo le indicazioni ricevute dalla committenza vale quanto indicato nel nostro scritto dell'11 febbraio, e cioè che tutti gli onorari per le fasi successive del progetto saranno messi totalmente in appalto» (risoluzione governativa n. 757 del 26 febbraio 2015).

5.2.5 La necessità di informare regolarmente la Commissione della gestione e delle finanze sull'avanzamento del progetto di delocalizzazione

La Commissione della gestione e delle finanze, nel rispetto del suo ruolo istituzionale, ha deciso di chiedere al Consiglio di Stato di ricevere puntuali comunicazioni sulle decisioni che la Sezione forestale, come specificato a pagine 9 del messaggio governativo, prenderà circa «eventuali modifiche dei singoli importi relativi alle prestazioni parziali, a seguito dei consuntivi relativi ai costi effettivi degli interventi [...] nei limiti dell'ammontare del credito concesso a beneficio della Valascia Immobiliare SA e del Comune di Quinto».

Con l'obiettivo di assicurare un'allocazione oculata delle risorse, la Commissione ritiene opportuno che il Consiglio di Stato la informi a scadenze regolari sull'evoluzione del progetto di delocalizzazione dello stadio della Valascia. Si tratta del nuovo art. 1^{ter} del Disegno di Decreto legislativo, che recita: «Il Consiglio di Stato, a scadenza mensile a decorrere dall'approvazione del sussidio cantonale, informa la Commissione della gestione e delle finanze circa l'evoluzione del progetto di delocalizzazione dello stadio della Valascia».

5.2.6 Il prossimo messaggio concernente ulteriori aiuti finanziari a favore della realizzazione del nuovo Stadio della Valascia

La Commissione ha preso atto che, accanto agli aiuti previsti dal presente messaggio, il Consiglio di Stato intende proporre un ulteriore sostegno finanziario a favore di questo investimento:

- sia nell'ambito delle misure complementari della politica economica regionale, mediante la presentazione di un messaggio separato, che avverrà verosimilmente

entro l'estate. Concretamente, il Consiglio di Stato ha riservato un importo di sussidi pari a 3 milioni di franchi ai sensi del Decreto legislativo concernente lo stanziamento di un credito quadro di 13'000'000 franchi per attuare misure di politica regionale cantonale complementari alla politica regionale della Confederazione per il quadriennio 2012-2015.

- sia attraverso la concessione di un sussidio di 3 milioni di franchi facendo capo al Fondo Sport-toto.

La Commissione si esprimerà al riguardo nel contesto del relativo messaggio, la cui natura sarà diversa (nel senso che la decisione rientrerà nell'ambito della politica economica regionale), da quella caratterizzante il messaggio qui in discussione, che riguarda esclusivamente principi di natura tecnica, definiti dalla Legislazione federale e cantonale e di conseguenza sussidiati, che stabiliscono la forzata delocalizzazione di strutture ubicate in zone di pericolo naturale a tutela delle vite umane, nelle situazioni in cui la realizzazione di opere di premunizione non è possibile per ragioni di tipo tecnico o tecnico/finanziario.

La Commissione ritiene indispensabile che il messaggio concernente gli ulteriori aiuti finanziari a favore della realizzazione del nuovo Stadio della Valascia – previsti nell'ambito delle misure complementari della politica economica regionale (3 milioni di franchi) e attraverso la concessione di un sussidio di 3 milioni di franchi facendo capo al Fondo Sport-toto – venga presentato soltanto nel momento in cui sarà stato scelto il progetto di costruzione definitivo e stabilito a preventivo il costo finale dell'opera. Anche questa esigenza è inserita nell'allegato Decreto legislativo (art. 1^{quater}).

6. CONCLUSIONI

La Commissione della gestione è consapevole del fatto che lo Stadio della Valascia contribuisce in modo determinante a dar vita a "un'azienda", l'Hockey Club Ambri Piotta, situata in una zona periferica del Cantone Ticino, che assicura occupazione a una cinquantina di persone (la sua dimensione non è di certo inferiore alle imprese site ad esempio nella zona industriale di Preonzo che hanno ricevuto aiuti pubblici per il loro dislocamento) e che quindi assume una notevole importanza per l'economia della Leventina. L'opera è altresì importante dal profilo sportivo, territoriale e turistico.

Da aggiungere che la delocalizzazione dell'attuale struttura – come riconosciuto anche dalla Confederazione, che vi partecipa con un sussidio pari al 45% dei costi riconosciuti – è forzata in quanto si trova in una zona di pericolo. Inoltre il Comune di Quinto ha agito con grande impegno per mettere a disposizione del nuovo Stadio un'adeguata superficie nella piana di Ambri.

Si tratta di premesse molto positive – riconosciute pienamente dalla Commissione – che risultano preminenti sulle questioni ancora aperte emerse nel mentre la Commissione stava esaminando il messaggio n. 7008 (la decisione della committenza Valascia Immobiliare SA di procedere con un mandato diretto per le prestazioni di architetto fino alla presentazione della domanda di costruzione). Non si ritornerà su questo elemento, discusso ampiamente nel capitolo 5 del presente rapporto.

La Commissione della gestione e delle finanze, facendo riferimento

- alle argomentazioni esposte nel capitolo 5 del presente rapporto,
- alla necessità di rispettare tempistiche molto ristrette quanto alla realizzazione del nuovo Stadio della Valascia,

- allo stralcio, in quanto non sussidiabile, dell'importo di 1'254'000 franchi per le prestazioni di architetto fino alla presentazione della domanda di costruzione (con la relativa diminuzione dei sussidi cantonali e federali),
- ai vincolanti "paletti di controllo" posti (introduzione dei nuovi art. 1^{bis}, 1^{te} e 1^{quater}) al Disegno di Decreto legislativo,

invita il Parlamento ad approvare il presente rapporto e l'allegato Disegno di Decreto legislativo, volti a concedere un credito di 4'227'068 franchi quale sussidio del Cantone a favore del progetto di delocalizzazione dello Stadio della Valascia ad Ambri, nel Comune di Quinto.

Per la Commissione gestione e finanze:

Michele Guerra e Walter Gianora, relatori

Bacchetta-Cattori - Badasci - Bignasca A. - Brivio -

Caimi - Caverzasio - Chiesa - Garobbio (con riserva) -

Kandemir Bordoli (con riserva) - Lurati S. (con riserva) - Solcà

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente lo stanziamento di un credito di fr. 4'227'068.-- per il sussidio della delocalizzazione dello Stadio della Valascia ad Ambrì, nel Comune di Quinto

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 16 dicembre 2014 n. 7008 del Consiglio di Stato,
- visto il rapporto 10 marzo 2015 n. 7008 R della Commissione della gestione e delle finanze,

d e c r e t a :

Articolo 1

È accordato un credito di 4'227'068 franchi per il sussidio della delocalizzazione dello Stadio della Valascia ad Ambrì, nel Comune di Quinto.

Il contributo federale ammonterà a 5'434'801 franchi e verrà approvato da parte della Confederazione sulla base della "Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC)", nell'ambito dei progetti singoli (premunizioni).

Articolo 1^{bis}

Il versamento del contributo cantonale è condizionato dall'integrale applicazione e rispetto della Legge sulle commesse pubbliche per l'aggiudicazione di tutti i lavori previsti nel progetto oggetto del messaggio governativo.

Articolo 1^{ter}

Il Consiglio di Stato, a scadenza mensile a decorrere dall'approvazione da parte del Gran Consiglio del sussidio cantonale, informa dettagliatamente la Commissione della gestione e delle finanze circa l'evoluzione del progetto di delocalizzazione dello stadio della Valascia.

Articolo 1^{quater}

Il messaggio concernente gli ulteriori aiuti finanziari a favore della realizzazione del nuovo Stadio della Valascia – previsti nell'ambito delle misure complementari della politica economica regionale (3 milioni di franchi) e attraverso la concessione di un sussidio di 3 milioni di franchi facendo capo al Fondo Sport-toto – verrà presentato soltanto quando sarà stato scelto il progetto di costruzione definitivo e stabilito a preventivo il costo finale dell'opera.

Articolo 2

Il credito è iscritto al conto degli investimenti del Dipartimento del Territorio, Sezione forestale.

Articolo 3

I lavori saranno eseguiti sotto la supervisione del Dipartimento del territorio, per il tramite della Sezione forestale.

Articolo 4

I sussidi saranno versati in base alle liquidazioni debitamente approvate dalla Sezione forestale e saldate.

Articolo 5

La Valascia Immobiliare SA e il Comune di Quinto si impegnano alla realizzazione completa dei lavori volti a garantire una riduzione considerevole del rischio nell'area in cui è ubicato l'attuale Stadio della Valascia.

Articolo 6

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.